

STATUTO

ARCA DI NOE' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRANAROLO DELL'EMILIA BO VIA
ACHILLE GRANDI 4

Numero REA: BO - 422166

Codice fiscale: 02221381201

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" alla raccolta n. 1309

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1

Costituzione e denominazione

È costituita, con sede nel Comune di Granarolo dell'Emilia, la Società Cooperativa denominata **"ARCA DI NOE' – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Il trasferimento della sede legale, o delle eventuali sedi secondarie, nell'ambito del medesimo Comune non costituisce e/o non comporta modifica dei patti sociali e potrà essere deciso semplicemente dall'Organo Amministrativo, il quale, inoltre, ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio: succursali, agenzie, depositi, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto ed i relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società per Azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 Aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del Socio lavoratore e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative Sociali, e successive modificazioni e integrazioni.

Il domicilio dei Soci per i rapporti con la Società è quello risultante dal libro Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. Il Socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa. Il domicilio dei componenti degli Organi sociali per i rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 2

Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3

Scopo mutualistico

La Cooperativa trae i suoi principi dai valori cristiani. Essa si ispira inoltre ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, in quanto non discordanti dagli insegnamenti evangelici ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità,

l'equità, la solidarietà, la trasparenza, la democraticità, l'impegno, l'eguaglianza, il legame con il territorio, un rapporto equilibrato con lo Stato e con le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Scopo della Cooperativa Sociale è quello di perseguire, dunque, l'interesse generale delle comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini mediante:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi può essere connessa con quella di avviamento e inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto l'inserimento lavorativo può offrire una naturale prosecuzione agli utenti dei servizi socio-assistenziali.

Tale scopo verrà realizzato dai soci e dai soci lavoratori tramite la gestione in forma associata della cooperativa nella quale prestano la propria attività lavorativa ottenendo, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali e al contempo perseguire la promozione umana, l'integrazione sociale nella vita attiva di persone svantaggiate e con difficoltà di adattamento alla vita sociale attraverso il loro inserimento nella gestione in forma associata di attività di lavoro, perseguendo per tutti continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente, o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi ed altre organizzazioni, frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi, ai sensi dell'art. 2521 c.c. Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art. 4

Oggetto Sociale

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, intende realizzare lo scopo sociale di cui al comma 3 lett. a) dell'articolo precedente mediante:

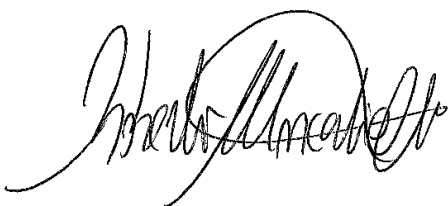
- la progettazione e la gestione, in proprio o per conto terzi, di attività di orientamento volte alla qualificazione umana, culturale e professionale;

- la realizzazione e gestione di centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione, quali comunità alloggio e strutture di prima accoglienza ed orientamento, per le persone in stato di bisogno;
- la progettazione, creazione e gestione di percorsi educativi, scolastici ed extrascolastici, rivolti a minori, portatori di handicap, persone emarginate o bisognose di intervento sociale;
- la progettazione e la gestione di percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate, da individuarsi fra quelle appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della citata Legge 381/91.

La gestione ed organizzazione di percorsi educativi e di formazione, a favore di persone socialmente svantaggiate, potrà essere funzionale e preliminare al loro inserimento lavorativo.

In attuazione dello scopo sociale di cui al comma 3 lett. b) dell'articolo precedente, si possono esercitare, in via esemplificativa ma non esaustiva, in collegamento funzionale ai punti precedenti, le seguenti attività produttive:

- a) organizzazione e gestione di percorsi educativi e di formazione;
- b) organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività, in particolare, gestione di progetti di recupero, assistenza o inserimento lavorativo di giovani o di persone svantaggiate oltre all'organizzazione e gestione di servizi educativi integrativi (quali, ad esempio, gite, uscite, corsi di musicoterapica, corsi di psicomotricità, attività teatrali e ricreative in genere) e di attività che promuovano l'autodeterminazione della persona in generale;
- c) gestione, in qualità di capofila e/o *partner*, di progetti a finanziamento locale, nazionale o europeo volti all'integrazione lavorativa, abitativa ed in generale al sostegno della persona in favore di soggetti che versano in condizioni di svantaggio, fragilità o vulnerabilità sociale (a titolo meramente esemplificativo: immigrati, persone a rischio di emarginazione, adolescenti e minori);
- d) gestione ed organizzazione di attività di consulenza e sostegno psicologico, di psicodiagnosi e psicoterapia in favore di singoli, gruppi e di eventuali soggetti in carico alle istituzioni pubbliche e/o private da realizzarsi anche all'interno di centri di servizio appositamente allestiti e/o messi a disposizione anche da enti pubblici e privati;
- e) promozione e organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati e/o associazioni, di ogni altra attività volta a favorire l'orientamento e la ricerca di lavoro al fine di costruire in favore dei soggetti interessati percorsi in ambito formativo-professionale;
- f) la promozione nei confronti della collettività di riferimento di una cultura della solidarietà internazionale e della promozione umana verso popoli e paesi in via di sviluppo o comunque diversi dall'Italia, attraverso la realizzazione di conferenze e seminari; la partecipazione in proprio o in collaborazione con altri enti per la realizzazione ed il finanziamento di studi, progetti e ricerche sui temi della cooperazione internazionale e non solo locale;
- g) attività di collaborazione con le Università e le Scuole Secondarie di secondo grado per l'accoglienza di stage e tirocini in ambito psico-pedagogico ed educativo, al fine

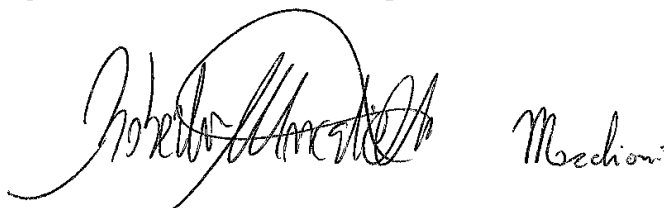


Mancini

anche di partecipare a progetti di ricerca afferenti ai fenomeni sociali di maggiore rilevanza ed incidenza collettiva;

- h) organizzazione e gestione di attività e servizi per l'infanzia (quali asili nido, scuole materne, attività di doposcuola, ecc.) da effettuarsi anche presso scuole o strutture di accoglienza appositamente allestite e/o presso qualsivoglia struttura messa a disposizione dagli enti pubblici e/o privati;
- i) gestione di laboratori artigianali;
- j) conduzione, sia in proprio che per conto terzi, sia totale che parziale, di attività produttive per il riutilizzo ecologico di vestiti, carta, vetro, legno, residui metallici e di quant'altro possa essere riutilizzato con risparmio di risorse naturali. La cooperativa potrà occuparsi di tutte le nuove tecnologie, in particolar modo di quelle tendenti alla salvaguardia dell'ambiente, nonché promuovere e far circolare la conoscenza di quelle tecnologie, anche con iniziative editoriali, di formazione professionale e di documentazione audiovisiva del problema ecologico;
- k) la promozione nei confronti della collettività di riferimento di una cultura dell'uso intelligente e consapevole dell'energia, attraverso la realizzazione di conferenze, seminari, tavoli tecnici di lavoro e confronto con altre imprese e pubbliche amministrazioni, la partecipazione ed il finanziamento di studi, progetti, ricerche, interventi sui temi dell'energia pulita e dell'ecologia e l'impegno in azioni di formazione idonee ad ottenere operatori ed operatori professionalmente preparati e competenti ad intervenire in questo settore;
- l) la ricerca delle fonti di energia rinnovabile più idonee ai territori nei quali la cooperativa opera, nella prospettiva di offrire e predisporre in tali contesti le migliori tecnologie disponibili. Azione che dovrà essere realizzata anche attraverso l'attivazione di strette sinergie con tutte le organizzazioni già attive nella sperimentazione e realizzazione di sistemi di produzione di energie pulite: cooperative, imprese profit, associazioni, consorzi, università ed altri enti di formazione e ricerca, enti pubblici;
- m) la realizzazione di metodiche innovative e alternative di sfruttamento delle risorse energetiche, attraverso l'acquisto e messa in opera di pannelli fotovoltaici, pannelli solari e/o altro offre e/o offrirà la tecnologia, la loro vendita, il montaggio e l'assistenza, la commercializzazione dell'energia prodotta e più in generale la predisposizione di tutte le attività tecniche che consentiranno lo sfruttamento di fonti di energia pulita;
- n) l'attività di consulenza, progettazione, realizzazione e gestione di impianti conseguenti all'applicazione di nuove tecnologie atte al risparmio ed all'efficienza energetica e di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonché l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;
- o) conduzione di opere di disinquinamento per la difesa dell'ambiente, la cura, la manutenzione, la progettazione ed impiantistica del verde pubblico e/o privato, nonché l'avvio di attività vivaistica
- p) gestione di servizi tecnici per l'agricoltura, oltre all'organizzazione dell'allevamento del bestiame, nonché apicoltura, piscicoltura e comunque tutte quelle attività

- connesse all'agricoltura ed all'allevamento, altresì alla coltivazione di prodotti agricoli/orticoli con la conseguente possibile vendita dei prodotti coltivati;
- q) gestione di negozi per la vendita di prodotti derivanti dalle attività sopra descritte, nonché assunzione di rappresentanza per la vendita di prodotti connessi a tutte le attività della cooperativa;
 - r) distribuzione di materiale pubblicitario o informativo mediante attività di "volantinaggio", sia nelle cassette postali, sia con distribuzione a mano;
 - s) organizzazione di traslochi, con eventuale recupero e riutilizzo di materiali ed oggetti dismessi, oltre all'assunzione di qualsiasi lavoro di facchinaggio;
 - t) lavori di manutenzione, pulizia, igiene e sanificazione sia industriali sia civili, presso uffici pubblici e/o privati, nonché assunzione di eventuali rappresentanze per la vendita dei prodotti allegati all'attività di pulizia;
 - u) produzione, lavorazione e commercializzazione di beni e servizi, sia in proprio sia per conto terzi, svolte in appositi centri di lavoro;
 - v) produzione a carattere artigianale di piccoli oggetti artigianali in legno, creta e materiale sintetico, con possibilità di commercializzare i manufatti;
 - w) produzione a carattere artigianale e commerciale di prodotti di tessitura, taglio e cucito con possibilità di commercializzare i manufatti;
 - x) la gestione di lavanderie, anche di terzi, compreso il lvanolo, stiratura, lavaggio, rammendo e sistemazione di indumenti, per privati, per comunità e istituzioni pubbliche;
 - y) gestione di campeggi e parcheggi;
 - z) gestione di banche dati in conto terzi, servizi di data entry, servizi di digitalizzazione finalizzati alla conservazione sostitutiva;
 - aa) la gestione di servizi di copisteria, rilegatura e battitura testi nonché centro stampa, grafica e riproduzione di immagini;
 - bb) organizzazione e gestione di residenze destinate a persone bisognose ed emarginate o socialmente svantaggiate (cosiddetti "presidii residenziali o semiresidenziali");
 - cc) trasporto di persone anziane, degenti ed handicappate, anche a mezzo di autoambulanze;
 - dd) assistenza a domicilio agli anziani, ai disabili ed ai soggetti svantaggiati così come individuati dalla Legge, garantendone la cura e stimolandone l'autonomia e la socializzazione, offrendola anche in caso di degenza presso gli ospedali, le case di cura, le case di riposo ed i luoghi di villeggiatura offrendo anche qualificati servizi di assistenza specialistica;
 - ee) gestione in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche di strutture idonee ad ospitare anziani, infermi, disabili o persone svantaggiate;
 - ff) animazione e iniziative ricreative e culturali oltre alla organizzazione di spettacoli e convegni, attività teatrale e cinematografica e produzione e diffusione di audiovisivi;
 - gg) organizzazione di luoghi per attività turistico-ricreative, agrituristiche con possibilità di punto di ristoro anche aperto al pubblico; conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e di ristoro quali bar, ristoranti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, locali ricreativi in genere, complessi turistici, alberghieri e agrituristici, di divertimento e svago;



Roberto Macioni

- hh) l'organizzazione e gestione di attività di ristrutturazione, risanamento e conservazione di unità immobiliari per ampliamento e/o lavori di manutenzione e/o recuperi immobiliari, oltre a ristrutturazione, conservazione, manutenzione e adeguamento di impianti elettrici, termici ed idraulici;
- ii) organizzazione, realizzazione e gestione di costruzioni edili, civili, industriali e commerciali, oltre a organizzazione, gestione ed installazione di impianti elettrici, termici, idraulici e fognari;
- jj) gestione di immobili ad uso abitativo di titolarità delle pubbliche amministrazioni e/o di privati al fine di calmierare il mercato e sopperire all'emergenza sociale abitativa dei soci conduttori individuabili mediante selezioni e/o bandi interni alla cooperativa, oltre alla gestione diretta dei contratti di locazione e delle manutenzioni richieste dalle pubbliche amministrazioni e/o dai privati quali locatari sugli immobili oggetto di locazione;
- kk) istituzione e/o gestione di cantieri, stabilimenti, impianti, officine, stazioni di rifornimento carburanti, magazzini, depositi, biblioteche e archivi, nonché consegna o trasporto di documenti, pacchi, lettere;
- ll) assunzione ed esecuzione delle attività connesse alla installazione e manutenzione di impianti adibiti alle pubbliche affissioni e più in generale alla esposizione pubblicitaria, svolgendone anche l'attività di materiale affissione dei manifesti;
- mm) esecuzione di strutture di stand per fiere, mostre ed attività commerciali in genere;
- nn) gestione dei servizi cimiteriali, in particolare apertura e chiusura del cimitero, ricezione delle salme, compilazione dei registri dei defunti sepolti, assegnazione della sepoltura in aderenza delle richieste degli utenti e compatibilmente con il tipo di sepolture a disposizione, sottoscrizione dell'atto di concessione, rilascio delle autorizzazioni alle imprese private ad eseguire lavori all'interno dell'area cimiteriale;
- oo) gestione dei servizi funebri, quali tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, ricognizioni e traslazioni di salme all'interno del cimitero;
- pp) gestione del servizio di lampade votive, in particolare gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica per illuminare loculi, tombe, cippi a terra, monumenti funerari, ossari, ecc., oltre alla concessione dell'energia elettrica delle linee esistenti all'interno dei cimiteri, secondo normativa e condizioni del soggetto erogatore;
- qq) la predisposizione e lo svolgimento di servizi logistici e di gestione magazzini anche conto terzi;
- rr) l'assunzione di lavori di attività di trasporto merci per conto terzi anche con mezzi propri o mezzi presi a nolo;
- ss) la gestione di servizi di promozione ambientale, educazione all'ambiente, gestione di isole ecologiche, servizi di trasporto di materiale proveniente da raccolte differenziate;
- tt) la gestione di servizi di raccolta differenziata, selezione diretta dei medesimi prodotti, gestione dei servizi di materiale proveniente da raccolta differenziata;
- uu) mediazione linguistico-culturale, l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri e i servizi di supporto agli stranieri nelle procedure documentali, ricorsi, ricongiungimenti familiari e altro per il loro inserimento.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere ogni attività economica agricola, estrattiva, manifatturiera, delle costruzioni, del commercio e del trasporto che, compatibilmente con i propri fini generali, sia utile al perseguimento degli scopi sociali di inserimento lavorativo.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto Sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

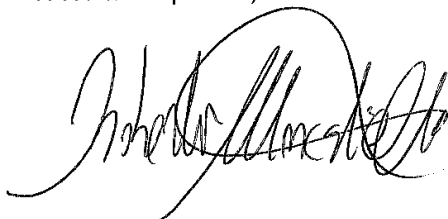
Sono tassativamente escluse la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della legge 216/76 e successive modifiche nonché le operazioni di cui alle leggi 1/91, 197/91 e di cui al D.lg. 385/93 e successive modifiche.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per il concreto funzionamento della Cooperativa il C.d.A. predisporrà Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. In particolare i rapporti tra le società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società stessa ed i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'Assemblea con maggioranze previste per le modifiche statutarie.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata anche cooperativa ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;
- c) concedere avalli bancari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del



Maschio

conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III SOCI

Art. 5

Soci operatori

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

I soci possono essere costituiti anche da persone svantaggiate, di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, compatibilmente con il loro stato soggettivo, i quali debbono costituire almeno il trenta per cento di tutti coloro che lavorano nella Cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci operatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a Socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di Soci volontari. In tal caso nella domanda di ammissione, oltre a quanto disposto al successivo art. 7, dovrà essere espressamente dichiarata la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei Soci volontari non potrà superare la metà del numero complessivo dei Soci.

Salvo che per i soci svantaggiati e i volontari, l'ammissione a socio cooperatore postula altresì una previa collaborazione operativa con la Cooperativa per un periodo di almeno 24 mesi, anche nella veste di "socio speciale" descritta dell'articolo successivo.

Possono essere Soci della Cooperativa anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle Cooperative Sociali ed enti e associazioni che perseguono finalità solidaristiche conformi agli scopi delle Cooperative Sociali.

Gli aspiranti soci non devono essere stati condannati con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda compatibile l'instaurazione del rapporto sociale.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. E' fatto divieto ai Soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi Sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.
I criteri di ammissione non possono essere discriminatori, bensì coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Art. 6 **Soci speciali**

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi Soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, comunque mai superiore a 5 anni;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in Assemblea altri soci.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero dei soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.



I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché indirizzo di posta elettronica; se persona giuridica, ragione Sociale e sede, nonché indirizzo di posta elettronica e P.E.C.;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione, o da proseguire con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
- c) una dichiarazione dalla quale risulti se è stato o meno condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità non permetta l'instaurazione del rapporto sociale, nonché la dichiarazione dell'esistenza o meno di esercizio in proprio di attività concorrenti o in contrasto con quelle esercitate dalla Cooperativa;
- d) l'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, le quali non dovranno comunque essere inferiori né superiori al limite minimo e massimo fissato dalla legge oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea su preposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;
- f) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti nei regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 32 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, nonché il tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato, all'atto dell'ammissione o successivamente, con la Cooperativa.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la Cooperativa, il socio stesso aderisce, sottoscrivendo apposito contratto, alla disciplina contenuta nei regolamenti interni.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante Socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

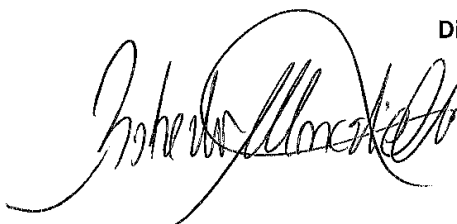
L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 **Obblighi del Socio**

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento:
 - delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dall'organo amministrativo. Ogni socio deve sottoscrivere almeno un'azione, del valore nominale di € 50,00. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori alla somma di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) o a quella diversa eventualmente prevista quale valore massimo dalla legge;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

Art. 9 **Diritti dei Soci**



I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 10

Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il Socio è diverso da persona fisica.

Art. 11

Recesso del Socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge (artt. 2532 e 2437 c.c.), può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi Sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato in via definitiva per qualsiasi motivo.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dall'avveramento del fatto o dalla sua conoscenza da parte del Socio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 32.

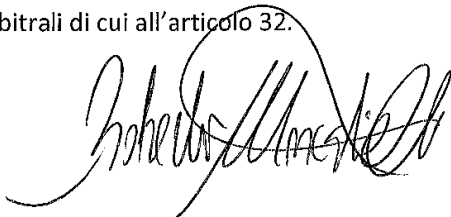
Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso comporta la risoluzione immediata sia del rapporto sociale come pure dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la Cooperativa, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.
Non è ammesso il recesso parziale.

Art. 12 **Esclusione**

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti Sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- che abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato;
- che abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- il cui rapporto di lavoro si sia risolto in forma consensuale;
- che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 32.



L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto Sociale.

Art. 13

Liquidazione

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 21, lettera c) e 19, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 19, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di un anno dall'approvazione del relativo bilancio.

I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 14

Morte del Socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio od altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo; la liquidazione avverrà entro i 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

c) il termine minimo di durata del conferimento:

March

- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V RISTORNI

Articolo 17 Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la retribuzione complessivamente corrisposta ad ogni socio e il numero di ore effettivamente lavorate in Cooperativa.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun Socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni.

Allo stesso modo la suddetta delibera Assembleare può operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori.

Articolo 18 Trattamento economico dei Soci

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i Soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento ai sensi delle leggi in materia di cooperative di lavoro, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, con le maggioranze previste per le Assemblee Straordinarie.

Il regolamento stabilisce inoltre:

- l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i Soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;
- le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del Socio, ed i relativi effetti;

- i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
- il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale Sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da azioni, ciascuna del valore non inferiore ad € 50,00 (cinquanta) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale, di cui al precedente articolo 16;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 21 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo. Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opere e servizi. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'art. 2343 c.c.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sociale.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

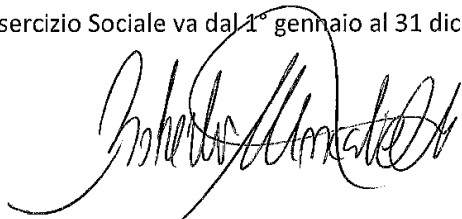
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire le perdite di esercizi solamente dopo che siano state utilizzate le riserve disponibili eventualmente presenti in bilancio.

Articolo 20 Caratteristiche delle azioni

Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a garanzia, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Articolo 21 Bilancio d'esercizio

L'esercizio Sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.



Alla fine di ogni esercizio Sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nonché della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a Riserva Legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
- c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ed eventualmente rivalutato, nei limiti e alle condizioni contemplate dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17, fermo restando l'applicazione dell'art. 9, R.D. 12/2/11 n. 278;
- e) ad eventuale dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514 c.c., ragguagliata al capitale effettivamente versato;
- f) la restante parte a Riserva Straordinaria mai divisibile tra i Soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 Dicembre 1977, n. 904, ovvero al Fondo di cui alla lettera f) dell'art. 19 del presente statuto.

I soci possono sempre deliberare con deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), che tutti i residui attivi vengano destinati alla Riserva Legale indivisibile.

Non possono essere distribuiti utili ai soci se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo, nonché se non dopo aver ricostituito le riserve indivisibili utilizzate per la copertura di perdite; inoltre i dividendi non possono essere distribuiti ai Soci cooperatori quando l'indebitamento della Cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.

Nel bilancio si dovranno inserire, tramite apposite voci, i valori dipendenti dai rapporti di scambio mutualistico con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 *sexies* c.c.

Nella nota integrativa al bilancio gli Amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, se esistente, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, e finché sia approvato

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 22 Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato, e ove richiesto il Revisore Legale dei Conti.

Art. 23 Funzioni dell'Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

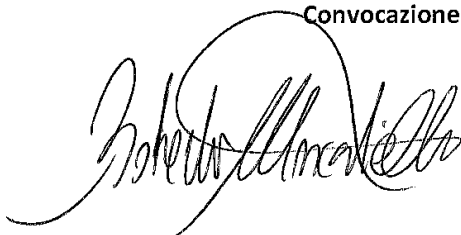
L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto;
- g) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- h) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 Legge n. 142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 24 Convocazione dell'Assemblea



La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a provare l'avvenuto ricevimento da parte del destinatario almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 25

Costituzione e *quorum* deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 del precedente articolo 23, l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 26

Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Per le deliberazioni che comportano modifica dell'atto costitutivo il verbale delle Assemblee deve essere redatto dal Notaio.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto e deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 27

Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla

medesima categoria ⁴ di socio lavoratore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Art. 28

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o da Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29

Amministrazione

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a quindici membri, su decisione dei Soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un vice Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ovvero nel libro delle determinazioni dell'Amministratore unico.

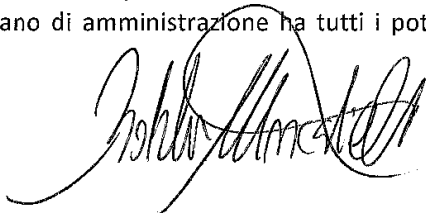
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Senza comunicazione formale le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui il Consiglio d'Amministrazione sia composto da due membri.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In



sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Sono comunque espressamente riservate al Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni inerenti la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra Società. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del consiglio, al vice Presidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori.

Art. 30

Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., o per volontà dei soci, la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

L'Assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea che provvede alla integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione Sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

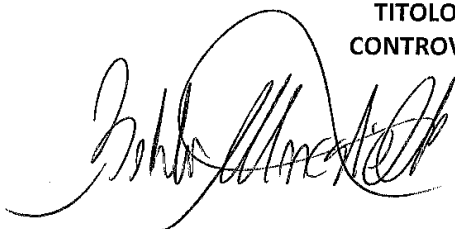
Art. 31

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII CONTROVERSIE



Art. 32

Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Bologna il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà la città di Bologna. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33

Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34

Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio Sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate e dei dividendi eventualmente maturati e non ancora riscossi;
- a rimborso del capitale Sociale effettivamente versato dai Soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. c), nonché delle azioni assegnate ai sensi del precedente articolo 19;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

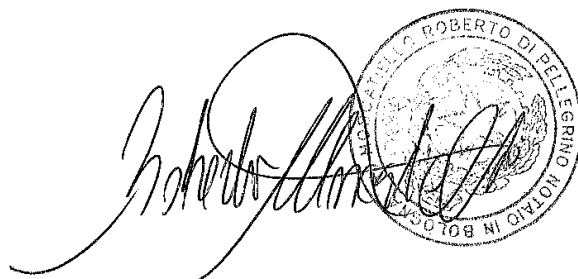
Art. 35
Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 36
Principi di mutualità

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qualificazione di Cooperativa a mutualità prevalente e previste nel presente statuto agli artt. 19 (divieto di distribuzione delle riserve tra i Soci cooperatori), 21 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 34 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

*1° Delle tre parole «di socio lavoratore».
Una postilla con tre parole cancellate.*

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Roberto Di Pellegrino", is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO ROBERTO DI PELLEGRINO" and "IN BOLOGNA".

Mezzoni

28 di 28